

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO SUI CONTRATTI
TIPO STIPULATI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED I
CONSUMATORI CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ART. 1

Il presente disciplinare individua le norme di utilizzo del marchio da apporre sui contratti tipo stipulati dalle associazioni di categoria e dai consumatori con l'intervento dell'ente camerale.

ART. 2

Le imprese che intendono fruire del marchio devono avere la sede legale in provincia di Cuneo, aver aderito al protocollo di intesa relativo al settore di appartenenza e rispettare quanto previsto dal presente disciplinare.

ART. 3

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente disciplinare, la Commissione consiliare per la regolazione del mercato provvede a:

- a) definire le linee programmatiche di gestione del marchio individuando i settori in cui si ritiene più opportuna la predisposizione di contratti tipo;
- b) sovrintendere e vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente disciplinare;
- c) promuovere i contratti tipo predisposti dalle Associazioni di Categoria e dai consumatori con l'intervento dell'area di regolazione del mercato della Camera di Commercio.

ART. 4

L'attività di predisposizione dei contratti tipo è svolta da appositi Comitati tecnici costituiti dai componenti delle Associazioni di Categoria interessate e dai rappresentanti provinciali delle Associazioni dei consumatori, coadiuvati da un esperto legale, dal dirigente e dai funzionari camerale dell'area di regolazione del mercato.

In particolare i Comitati tecnici:

- a) provvedono allo studio ed alla predisposizione dei contratti tipo nei settori individuati dalla Commissione consiliare di regolazione del mercato;
- b) si riservano di verificare il corretto utilizzo nel tempo del marchio, disponendone in caso negativo la revoca.

ART. 5

L'ufficio contratti tipo dell'area di regolazione del mercato provvede a:

- a) svolgere le attività di segreteria dei Comitati tecnici;
- b) valutare le richieste di utilizzo del marchio;
- c) tenere un elenco aggiornato delle imprese che avendo siglato il protocollo d'intesa utilizzano i contratti tipo approvati dalla Commissione Consiliare per la regolazione del mercato;
- d) concedere il diritto all'uso del marchio sui predetti contratti tipo;
- e) effettuare le cancellazioni dall'elenco, a fronte di richiesta degli stessi operatori ovvero a seguito provvedimento dei Comitati tecnici.

ART. 6

Il controllo del corretto utilizzo del marchio verrà effettuato dai Comitati tecnici coadiuvati dalle Associazioni di Categoria interessate e dalle Associazioni dei Consumatori.

ART. 7

Il marchio è concesso in uso esclusivamente dalla Camera di Commercio di Cuneo. La domanda di utilizzo del marchio deve essere indirizzata, direttamente o per il tramite delle Associazioni di Categoria, all'Ufficio contratti tipo dell'ente camerale corredata dal protocollo di intesa sottoscritto. Il rilascio è gratuito.

ART. 8

Il marchio è costituito da tre semicerchi di differente spessore all'inizio ed al termine di ciascun tracciato, concentrici ed equidistanti, disegnati alla sinistra di un ideale asse verticale, contenenti la lettera "Q" maiuscola tracciata in un carattere con grazie tipografiche; il semicerchio esterno viene prolungato nella parte inferiore dalla scritta "CUNEO" tracciata in carattere bastone.

ART. 9

Il marchio è apposto dall'impresa sulla modulistica che riproduce il contratto tipo e non può essere utilizzato su altri formulari dell'azienda. Eventuali abusi nell'uso del marchio saranno sottoposti a valutazione dei Comitati Tecnici per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, sino alla revoca del marchio ed alla conseguente cancellazione dall'elenco delle imprese aderenti.

ART. 10

Il marchio deve essere riprodotto utilizzando esclusivamente i file forniti su richiesta dalla Camera di Commercio di Cuneo o dalle Associazioni di categoria convenzionate, dei quali è espressamente proibita qualunque modifica anche parziale. Può essere riprodotto a colori (file @ContrattiColore) o in scala di grigi (file @ContrattiGrigi), assecondando il contesto grafico del documento. Esclusivamente in caso di riproduzione a mezzo stampa

serigrafica è consentito l'utilizzo dell'apposita versione (file ®ContrattiSerigrafia) da stampare in bianco se su fondo scuro ed in Blue Reflex se su fondo sufficientemente chiaro. Il marchio deve essere riprodotto con altezza non inferiore a 2,5 cm; in serigrafia con altezza non inferiore a 3 cm; nella versione a colori con ombra (file ®ContrattiShadow) con altezza non inferiore a 4 cm.

ART. 11

E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART. 12

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido in base al valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.